

GRUPPO DI AZIONE LOCALE

"POLESINE DELTA DEL PO"-ROVIGO

STATUTO

ART. 1

È costituita l'Associazione GRUPPO DI AZIONE LOCALE "POLESINE DELTA DEL PO" - ROVIGO, detto anche GAL Delta Po, con funzioni di gruppo d'azione locale (GAL) nell'ambito del progetto LEADER II. I Soci fondatori sono: la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo, l'Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo, l'Associazione Agricoltori della Provincia di Rovigo, la Confederazione Italiana Agricoltori, la C.N.A. - Associazione Polesana Artigiani, la Confartigianato Imprese Associazione Provinciale Artigianato di Rovigo, l'Associazione Piccole e Medie Industrie di Rovigo, il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine.

ART. 2

L'Associazione ha sede presso la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROVIGO - P.zza Garibaldi, 6 - Rovigo.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite sedi secondarie/operative ubicate nel territorio d'intervento dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31/12/2050 salvo ulteriori proroghe.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopi la valorizzazione delle risorse specifiche delle zone rurali nell'ambito di un'azione integrata imperniata su una strategia territoriale pertinente e adeguata al contesto locale. L'Associazione si propone in particolare di proseguire e consolidare le politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative Leader, con la Iniziativa Comunitaria Leader+, e di sviluppare quelle previste dall'Asse 4 - "Attuazione dell'approccio Leader" previste nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 e nelle altre iniziative ad essa collegabili e riconducibili agli obiettivi comunitari (competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale europea) e ad altri programmi comunitari settoriali previsti nella programmazione 2007-2013.

Con l'attività di cui sopra l'Associazione intende promuovere azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonché l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione

del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di contribuire a creare posti di lavoro e di miglioramento della capacità organizzativa delle rispettive comunità.

In particolare, l'attività dell'Associazione si articola in tre azioni progettuali che si sviluppano nell'ambito territoriale dei comuni della Provincia di Rovigo nella Regione Veneto tenendo conto di quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie di riferimento:

- sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, fondate su un approccio ascendente e sul partenariato orizzontale;
- sostegno a forme di cooperazione interterritoriale, transnazionale e transfrontaliero;
- disponibilità a partecipare alla creazione di reti tra tutti i territori rurali della Comunità Europea e tra gli operatori dello sviluppo rurale.

L'Associazione potrà altresì intraprendere ogni attività prevista per l'attuazione delle attività di cui sopra ed ogni altra azione contemplata da programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi di cui al presente articolo.

ART. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciati;
- d) dalle quote associative di adesione versate dagli associati che costituiscono il fondo di dotazione. Tale fondo di dotazione ammonta a Euro 50.000,00. Ogni successiva variazione del fondo di dotazione a seguito di nuove adesioni non comporta modificazioni dello statuto associativo.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) dalle sovvenzioni disposte, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3), dall'organismo competente (Autorità di Gestione, ecc.);
- d) da ogni altra entrata.

Nel caso di svolgimento di attività connesse e complementari rispetto a quelle indicate all'art. 3, se produttive di reddito imponibile dovrà essere tenuta apposita contabilità.

ART. 5

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di o-

gni anno.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Gli eventuali utili di bilancio saranno reinvestiti nella realizzazione delle iniziative dell'Associazione così come previste dal precedente art. 3).

ART. 6

Possono essere Soci del GAL soggetti pubblici e privati provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale, rappresentanti interessi diversi, generali e diffusi presenti nel territorio di operatività.

L'adesione dei Soci è subordinata all'assunzione formale da parte dei medesimi dei seguenti impegni:

- sostenere finanziariamente l'attività del GAL e la realizzazione delle attività di cui all'art. 3);
- collaborare alla realizzazione delle strategie di cui all'art. 3) con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dal GAL.

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota di Adesione fissata dall'Assemblea dei Soci e della quota annuale dell'Associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio.

I Soci che non abbiano assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, possono esercitare il diritto di recesso dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La quota di adesione, in caso di recesso dei Soci, non viene restituita e rimane acquisita dall'Associazione.

ART. 7

La qualità di Socio si perde per recesso, morosità o mancato rispetto degli impegni di cui al precedente articolo.

La perdita della qualità di Socio, per morosità o mancato rispetto degli impegni, deve essere deliberata dall'Assemblea.

La morosità è costituita dall'inadempimento del versamento della quota associativa annua.

La perdita della qualifica di Socio per morosità è accertata dall'Assemblea, che dichiara la perdita della qualifica quando il versamento non avvenga entro 30 giorni dalla messa in mora.

ART. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Revisore Unico dei Conti.

ART. 9

L'Assemblea è costituita dai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dai votanti, sono vincolanti per tutti i Soci, anche per gli assenti e per i dissenzienti.

ART. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, organo al quale compete tutta l'attività decisionale per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3. Tale attività decisionale deve essere conforme a quanto stabilito annualmente dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre esercizi e durano in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il numero dei Consiglieri deve essere preventivamente determinato dall'Assemblea prima della loro nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere espressione dei Soci diversi dagli Enti pubblici di cui al precedente articolo 6 per una quota pari ad almeno il 50% dei componenti.

Ai fini della determinazione dell'appartenenza ad Ente pubblico, le strutture pubblico-private, di cui all'art. 6, vengono considerate come pubbliche o private a seconda che la prevalenza della loro composizione sia pubblica o privata.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere l'Assemblea alla prima riunione successiva all'evento provvede alla sua sostituzione.

Il nuovo membro del Consiglio resta in carica fino alla scadenza prevista per il suo predecessore.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un Consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, costituisce giusta causa di revoca dell'Amministratore; l'Assemblea può pertanto provvedere alla sua sostituzione.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene eletto all'atto della costituzione dell'Associazione.

ART. 11

L'Assemblea nomina il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, fra i Consiglieri in carica.

L'Assemblea stabilisce un compenso per i membri del Consiglio nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione vigente.

ART. 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio, provvede alla nomina del Segretario, su proposta del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e propone all'Assemblea l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 14

Il Presidente, ed in su assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

ART. 15

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori dalla sede, purché nell'ambito della provincia di Rovigo.

ART. 16

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di

Amministrazione e del Revisore dei Conti, sulle modifiche allo statuto, sulle quote associative di adesione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio (non più di una delega) anche se membro del Consiglio, tranne che, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

ART. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, ove necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, ove necessario, dagli scrutatori.

ART. 19

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C.

ART. 20

La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Unico dei Conti eletto per un triennio dall'Assemblea dei Soci e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei Conti.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Al Revisore sarà riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente dal GAL, e determinato dall'Assemblea dei Soci per tutta la durata dell'incarico nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

ART. 20 BIS

In relazione alla realizzazione delle attività previste dalle Iniziative Leader II e Leader +, l'Associazione individua nella Camera di Commercio di Rovigo, il capofila amministrativo e finanziario ai fini della

gestione della sovvenzione pubblica, che garantisca in qualità di RAF (Responsabile Amministrativo Finanziario), il corretto funzionamento del partnernariato e della gestione dei contributi pubblici assegnati per la realizzazione delle iniziative comunitarie Leader. I compiti e gli obblighi del RAF saranno definiti con apposita convenzione.

L'individuazione della Camera di Commercio di Rovigo, quale Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) per l'attuazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader+, effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, rimane valida fino alla chiusura dell'Iniziativa Comunitaria in questione.

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio. L'eventuale patrimonio che dovesse residuare a conclusione del procedimento di liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità uguali o analoghe operante nell'ambito della Regione del Veneto.

ART. 22

Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno dall'Assemblea, uno dal Socio dissenziente o impegnante e uno dal Presidente del Tribunale di Rovigo; essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 23

Con riferimento agli aspetti non previsti dagli art.li precedenti, si dovrà fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia.